

N. 2074

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1997

Riconoscimento degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro ai pensionati delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di tutelare i sacrosanti diritti, per i quali si batte l'Associazione anziani lavoratori ferroviari (ANALAFER). Si tratta dei diritti del personale già dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo tra il 1981 ed il 1992.

Lo scopo del presente disegno di legge è di riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati dal servizio e dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, con ciò adempiendo anche ad una finalità economica, perchè si eliminerebbe la massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo rilevante.

All'articolo 1 viene stabilito che il personale già dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, ed ora Ente ferrovie dello Stato spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal

1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni, previste per il personale in servizio, emanate nell'arco del triennio.

All'articolo 2 viene stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data della messa in quiescenza ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto (buonuscita).

All'articolo 3 viene stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e che non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, della Ragioneria generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello Stato e, da ultimo, in Ente ferrovie dello Stato spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 2 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente articolo.

Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto o buonuscita, previsti all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Art. 3.

1. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.

